

PROGETTO REGIONALE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI  
BIBLIOTECARI  
DISCIPLINARE DI ADESIONE

1. Le leggi regionali n. 50/1984<sup>1</sup> e n.11/2001<sup>2</sup> prevedono la raccolta e l'elaborazione dei dati di servizio delle biblioteche venete: il *Progetto regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari* (=PMV) è lo strumento organizzativo che attua le disposizioni di legge.
2. Può chiedere di aderire al PMV e di essere iscritta alla banca dati elettronica regionale qualsiasi Biblioteca<sup>3</sup>, purché appartenente a un Ente o Istituto pubblico o privato, in possesso o meno del riconoscimento regionale di "interesse locale", sita nel Veneto, che svolga un servizio al pubblico e che abbia un Responsabile amministrativo, che, con la sottoscrizione del presente disciplinare, diventa Responsabile<sup>4</sup> dei dati.
3. La Biblioteca con questi requisiti, che chiede di aderire al PMV e di iscriversi alla banca dati elettronica regionale, accetta il Progetto e si impegna a osservarlo in ogni sua parte.
4. La Biblioteca può lasciare memorizzati i propri dati anagrafici solo dopo l'accettazione dell'iscrizione da parte della Regione Veneto. Le informazioni personali del Responsabile della Biblioteca e dei Suoi eventuali delegati all'accesso alla banca dati elettronica regionale sono tutelati dalla Legge n.196/2003.
5. Periodicamente, ordinariamente con cadenza annuale, la Regione Veneto sottopone alla Biblioteca un "Questionario" per la raccolta di informazioni e dati patrimoniali, gestionali, di servizio e sul personale; la Biblioteca si impegna a compilarlo rispettando i tempi e le modalità richieste.
6. Una volta l'anno, ordinariamente in corrispondenza con la compilazione del "Questionario", la Provincia di appartenenza della Biblioteca opera un controllo di "validazione" sulle informazioni e sui dati inseriti, consistente nella verifica della loro esattezza e congruenza con quanto richiesto dalla Regione. Al riscontro di una possibile inesattezza o incongruenza<sup>5</sup>, la Provincia la segnala alla Biblioteca; quest'ultima effettua un controllo e ne comunica l'esito alla Provincia, che provvede eventualmente alla correzione nella banca dati regionale.
7. In particolare, la Biblioteca autorizza la Regione Veneto e la Provincia di appartenenza:
  - a. a rendersi ricercabile da chiunque per i soli dati anagrafici (codici biblioteconomici; denominazione; indirizzo; dati fiscali della Biblioteca e dell'Ente di appartenenza; tipologia amministrativa; indirizzi internet ed e-mail; accessibilità portatori di handicap; rete di cooperazione di appartenenza; materiale posseduto);
  - b. a validare e archiviare i dati inseriti, a elaborarli - anche confrontandoli con quelli di altre regioni italiane ed europee - e a visualizzarli in forma aggregata, che garantisca l'anonimato della Biblioteca, secondo il modello teorico-metodologico di riferimento definito nel PMV;
  - c. a esportare i dati in formati elettronici diversi e a inviarli alla Provincia di appartenenza e al Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto Centrale per il Catalogo Unico e le Informazioni Bibliografiche (=ICCU) - "Anagrafe elettronica delle biblioteche italiane"<sup>6</sup>;
  - d. a inserire i dati anagrafici della Biblioteca in elenchi e indirizzari, e a diffonderli secondo necessità o dietro richiesta motivata.
8. Il modello di riferimento, i dati e le misure, gli indicatori e le visualizzazioni grafiche del PMV sono definiti con delibera di Giunta regionale. Le scelte compiute vengono pubblicate nel BURV e comunicate alla Biblioteca via posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione idonei.

9. Il PMV richiede la partecipazione obbligatoria del personale della Biblioteca alle iniziative di formazione previste, generalmente organizzate nella Provincia di appartenenza.
10. Il software del PMV può anche essere utilizzato per la raccolta dei dati finalizzati alla ripartizione dei contributi alle biblioteche venete: in questo caso, viene proposta la compilazione di un questionario apposito, che non viene sottoposto alla validazione provinciale, non è oggetto di scarico in formato elettronico (a eccezione eventualmente della Biblioteca titolare dei dati) e le elaborazioni non sono necessariamente analoghe a quelle scelte per il PMV. In questo caso l'uso del software deve quindi intendersi come puramente strumentale alla ripartizione dei contributi.
11. La Biblioteca mantiene aggiornate le informazioni anagrafiche, poiché queste sono utilizzate ordinariamente dalla Regione Veneto e dalla Provincia di appartenenza per comunicare con essa. Avvisi, informazioni, comunicazioni sul PMV e su altre attività della Regione Veneto in materia di beni librari e servizi bibliotecari saranno inviati principalmente mediante "Newsletter", attivata automaticamente con l'accettazione della richiesta di iscrizione alla banca dati. Successivamente, la Biblioteca può cancellarsi dalla "Newsletter" regionale, consapevole che questo potrebbe impedire la conoscenza delle attività del PMV e, di conseguenza, pregiudicare la corretta osservanza di quanto previsto nel presente DISCIPLINARE DI ADESIONE.
12. In ogni momento il Responsabile della Biblioteca può far richiesta di cancellazione dal PMV e dalla banca dati elettronica con una lettera su carta intestata indirizzata alla Regione del Veneto – Direzione Beni Culturali, Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 – 30121 VENEZIA: dal momento in cui la richiesta di cancellazione è accolta formalmente dalla Regione Veneto, le informazioni anagrafiche della Biblioteca sono inibite alla visione di chiunque, al contrario dei dati di servizio eventualmente trasmessi in precedenza mediante la compilazione di uno o più "Questionari", che si continueranno a utilizzare per non compromettere le elaborazioni statistiche.

---

<sup>1</sup> LR n.50 del 30 settembre 1984, *Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti Locali o di interesse locale* - Titolo IV – Biblioteche:

Art. 23 – (Funzioni della Regione): "[...] h) coordina ... la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonché alla relativa utenza;" [...]

Art.24 – (Funzioni delle Province): "[...] d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie, nonché alla relativa utenza;" [...]

Art. 25 – (Funzioni dei Comuni): "[...] c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonché alla relativa utenza". [...]

Art.32 – (Sistemi bibliotecari): "[...] – [predispongono] il rilevamento dei dati statistici e informativi riguardanti lo stato e il funzionamento delle strutture e dei servizi e l'utenza dei medesimi; [...]"

<sup>2</sup> LR n.11 del 13 aprile 2001, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112* - Titolo IV – Servizi alla persona e alla comunità – Capo IV – Beni e attività culturali:

Art.143 – Funzioni della Regione: "3. [...] o) realizza la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati su beni e attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche Amministrazioni;" [...]

Art.144 – Funzioni degli Enti Locali: "1. La province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di beni e attività culturali". [...] 3. Ai comuni competono: [...] c) la gestione, nel quadro della programmazione e secondo gli indirizzi regionali, di [...] biblioteche [...]"



<sup>3</sup> La biblioteca che richiede di aderire al Progetto può essere, per esempio: una biblioteca di ente locale, una biblioteca capofila di una rete di cooperazione, una biblioteca privata anche senza riconoscimento regionale di interesse locale, una biblioteca scolastica, una biblioteca universitaria, una biblioteca di un Ente pubblico.

<sup>4</sup> Per “Responsabile della Biblioteca” si intende qui la persona che garantisce per l’Ente di appartenenza della veridicità dei dati anagrafici e di servizio della Biblioteca all’esterno di quest’ultima.

Esemplificando, per “Responsabile della Biblioteca” in una biblioteca di ente locale si intende il suo “Responsabile di servizio”, nominato formalmente a ciò con atto deliberativo di Giunta comunale; in una “Istituzione” e in una “Fondazione” pubbliche può essere il Direttore, se a ciò delegato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione; in un altro Ente pubblico in genere è la persona delegata formalmente a firmare “atti a valenza esterna”.

In una biblioteca privata, per “Responsabile della Biblioteca” si intende la persona che per Statuto o Regolamento dell’Ente o dell’Istituto ha delega di rappresentanza della Biblioteca all’esterno di quest’ultima o la persona delegata formalmente a firmare “atti a valenza esterna”.

<sup>5</sup> Per inesattezza e incongruenza si intende: errore ortografico, di senso o di attribuzione; errore di identificazione della tipologia di appartenenza; dubbio su dato quantitativo fortemente discostante dallo storico; dubbio sull’attribuzione di un dato quantitativo a una determinata misura o valore; ecc.

<sup>6</sup> La Biblioteca, una volta che l’“Anagrafe” nazionale ha accolto i suoi dati, li può ampliare e modificare via Internet in qualunque momento, seguendo le modalità richieste dall’ICCU.